

O.d.G. del 10/08/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

M

Deliberazione n°

60

del

10.8.2010



OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N° 626/2008 – AMAT S.P.A C/ CITREA ANTONIO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea ordinaria dell'AMAT S.p.A. revocava l'intero Consiglio di Amministrazione della Società, composto dai signori Enzo Manco (Presidente), Domenico Abrescia (Vice-Presidente), Carlo Boschetti, Alberto Messinese, Ugo Fortunato Troncone, Antonio Citrea, Massimiliano Russo, Antonio Ranucci, Francesco Ippolito, tutti Componenti, per inadempienze in cui lo stesso era incorso, nominando nuovi componenti in sostituzione di quelli revocati;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea nominava nuovamente componente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., tra gli altri, il sig. Antonio Citrea;
- Con deliberazione del 21/09/2006 l'Assemblea dell'AMAT S.p.A. deliberava nuovamente la revoca di tutti gli amministratori in carica (tra i quali il sig. Antonio Citrea), sostituendo gli stessi con nuovi amministratori;
- Con decreto ingiuntivo n° 626/2008 (R.G. 1341/2008) il sig. Antonio Citrea, rappresentato dall'avvocato Rocco Suma, intimava il pagamento delle indennità di carica, relative al periodo che intercorre tra il 15/11/2005 ed il 14/02/2006, per la complessiva somma di € 6.121,59, oltre a svalutazione monetaria ed interessi calcolati dal sorgere del credito fino al soddisfo, spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 585,00, IVA e CAP e spese generali come per legge (all. 1);
- Per tale giudizio l'AMAT S.p.A. affidava la sua difesa all'avvocato Bruno Decorato, che in giudizio contestava l'assunto della controparte e chiedeva il rigetto della pretesa attorea (all. 2);
- All'udienza del 25/02/2010 il difensore del sig. Antonio Citrea esibiva un atto di rinuncia al decreto ingiuntivo, ma non al diritto vantato, a firma dell'opposto, impegnandosi a notificarlo

personalmente all'AMAT S.p.A. con pedissequa richiesta di rinvio per la formalizzazione della rinuncia;

- La controparte, inoltre, chiedeva al Giudice la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione integrale delle spese di lite;
- Il Giudice concedeva termine, rinviando al causa all'udienza del 23/09/2010 per l'eventuale accettazione della rinuncia da parte della Società opponente (all. 3);
- In vista di tale udienza il legale aziendale chiedeva, conseguentemente, di conoscere le determinazioni dell'Azienda, rappresentando che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia stata una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio e "tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali" (Cass. Civ. Sez. I, 11.10.1999, n° 11384);
- L'argomento posto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. del 25/03/2010 veniva ritirato;
- Il legale aziendale, in riscontro ad una richiesta di ulteriori chiarimenti sullo specifico punto, ha prodotto il 19/07/2010, ns. prot. 13768, un parere sull'argomento, riferito ad un giudizio analogo (opposizione a decreto ingiuntivo del sig. Antonio Ranucci) nel quale ha evidenziato, oltre a quanto esposto con nota del 23/04/2008, ns. prot. 7801 sopra richiamato, che secondo un orientamento esposto dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 21.06.2002, n° 9066) "l'estinzione del processo può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando cioè (come nel caso in esame alla luce dell'eccepita incompetenza del giudice adito) essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo";
- Lo stesso legale per completezza espositiva ha aggiunto che avverso l'eventuale provvedimento del giudice, che dichiara estinto il processo compensando le spese di giudizio, è esperibile l'atto di appello (Cass. Civ. Sez. II, 10.10.2006, n° 21707).
- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA